


CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI SPORTIVI FIPE



***CERVIGNANO DEL FRIULI
18 MAGGIO 2014
AVV. CARMEN MUSURACA
musuraca@martinellirogolino.it***

NORMATIVE FISCALI, TRIBUTARIE E LAVORISTICHE

I soggetti dello Sport



La FIPE nell'ordinamento sportivo

Nuovo Statuto Federale approvato dalla G.N. CONI il 21/07/11

Art. 1: *"La Federazione Italiana Pesistica (F.I.P.E.) ... è formata da tutte le società, le associazioni sportive che, senza scopo di lucro, praticano in Italia la Pesistica Olimpica e le discipline della cultura fisica che prevedono l'utilizzo di sovraccarichi e resistenze finalizzate all'attività sportiva agonistica, al **fitness** e al benessere fisico (**wellness**) ...*

Tutta l'attività disciplinata dalla F.I.P.E. è di natura non professionistica e in ogni caso dilettantistica ed è disciplinata dalle norme dell'ordinamento sportivo e di quello statale applicabili in materia di attività sportiva dilettantistica. Nell'ambito dell'ordinamento sportivo alla F.I.P.E. è riconosciuta autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.

La F.I.P.E. è affiliata ai seguenti organismi internazionali competenti: International Weightlifting Federation (IWF), European Weightlifting Federation (EWF) e la Mediterranean Weightlifting Federation (MWC) e dalle quali è riconosciuta come unica rappresentante in Italia relativamente alla disciplina della Pesistica Olimpica. La F.I.P.E. è inoltre riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), ed attraverso quest'ultimo dall'International Paralympic Committee (IPC), come unica rappresentante in Italia per la disciplina del Sollevamento Pesi Paralimpico.

Requisiti per l'affiliazione alla FIPE

Art. 5: *"Possono essere affiliate alla F.I.P.E., a condizione che le loro domande di affiliazione siano approvate dal Consiglio Federale, le Società e le Associazioni Sportive formalmente costituite che intendono praticare le discipline sportive controllate dalla F.I.P.E. e che:*

- a) siano costituite nel rispetto dell'Art. 90 della Legge 289/02 e successive modificazioni ed integrazioni, siano conformi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., allo Statuto ed ai Regolamenti Federali;*
- b) abbiano a disposizione un impianto che sia idoneo allo svolgimento delle attività federali ;*
- c) **si avvalgano di un Insegnante Tecnico Sociale qualificato dalla Federazione e regolarmente tesserato.**"*

"... la qualifica di Insegnante Tecnico si acquisisce frequentando i Corsi Federali e superando i relativi esami sulla base del Regolamento di Formazione Tecnica Federale." (art. 7 Statuto e 30 ROF)

Art. 90 Legge 289/2002 – comma 17

Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

- a) **Associazione sportiva priva di personalità giuridica** disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) **Associazione sportiva con personalità giuridica** di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- c) **Società sportiva di capitali o cooperativa** costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro

Art. 90 Legge 289/2002 – comma 18

• Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) La denominazione;

b) L'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

Problemi:

- è obbligatoria la registrazione dello statuto?*
- la sede legale completa di indirizzo?*
- l'oggetto sociale – l'attività sportiva deve essere esclusiva ?*
- concetto di lucro indiretto*

Lucro indiretto

Art. 10 comma 6 D. Lgs. 460/97

Si considerano distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

- a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità.
- b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
- d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
- e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Art. 90 Legge 289/2002 – comma 18

- e) *le norme sull'ordinamento interno ispirato a **principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati**, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, **fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile**;*
- f) ***l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari**;*
- g) ***le modalità di scioglimento dell'associazione**;*
- h) ***l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni***

Problemi:

- ✓ Uguaglianza dei diritti di tutti gli associati
- Natura del rendiconto economico - finanziario

Art. 90 Legge 289/2002 – commi 18 bis

(comma 18 – bis)

E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche e nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva

MANCA LA SANZIONE PER L'INADEMPIMENTO

**ELIMINATO L'OBBLIGO DELLA GRATUITA' DEGLI INCARICHI
DEGLI AMMINISTRATORI**

DELIBERA N. 1273 DEL 15 LUGLIO 2004

Ai sensi dell'art,. 5, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, che, "allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi delle società e associazioni sportive da parte del CONI", **gli statuti** delle stesse, **oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali** e delle Discipline sportive associate o dell'Ente di promozione sportiva cui la società o associazione intende affiliarsi.

- 1) Il Coni viene confermato come unico organismo che **certifica** l'attività svolta dalle società ed associazioni dilettantistiche.
- 2) Le agevolazioni fiscali dell'art. 90 L. 289/02 si applicano solo alle società ed associazioni sportive **riconosciute dal Coni.**
- 3) Il Coni trasmette annualmente all'Agenzia delle Entrate l'**elenco** delle società e delle associazioni dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.

- **Fonti normative:** art. 7, L. n. 186/2004 e delibera istitutiva **n. 1288 dell'11 novembre 2004** del Consiglio Nazionale del CONI.
- **Duplici valenza:** Stabilire uno strumento attraverso il quale **riconoscere ai fini sportivi** le associazioni e società sportive dilettantistiche, come previsto dall'articolo 5, comma 5 lettera c), Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n° 242.
- Stilare **l'elenco** delle associazioni e società sportive dilettantistiche previsto dall'articolo 7, L. 186/2004, cioè quello che il Coni deve trasmettere ogni anno all'Agenzia delle Entrate.

Note Segretario Generale CONI 5/08/2010 e 7/12/2010

- Con delibera della Giunta Nazionale del CONI assunta nella riunione del 24/06/2010, ritenuti ormai maturi i tempi per fissare un termine perentorio per l'iscrizione al Registro, è stato previsto che **le associazioni e società sportive per cui quello in corso non fosse il primo anno di affiliazione dovessero obbligatoriamente iscriversi al Registro entro il 31 dicembre 2010.**
- Contestualmente, è stato sancito il termine di **90 giorni dalla data di trasmissione del flusso di aggiornamento da parte delle Federazioni**, Discipline Associate ed Enti di Promozione (di seguito congiuntamente "Federazioni") – ovvero entro la data di scadenza dell'anno sportivo ove detta trasmissione dalle Federazioni al CONI avvenga negli ultimi 90 giorni della stagione sportiva – **per le associazioni e società di prima affiliazione.**

Riconoscimento ai fini sportivi – QUESTIONI APERTE

- **Tesi** costitutiva (in analogia a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, Onlus) o **dichiarativa** ?
- L'Amministrazione Finanziaria, in costanza di riconoscimento, non potrà **disconoscere lo status** acquisito attraverso il controllo pubblicitario effettuato dal Coni. Se così non fosse non si capisce quale debba essere la valenza dell'elenco che il Coni deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate e quali possano essere le conseguenze, ad esempio, sugli altri comportamenti posti in essere dall'ente (sportivi e lavoristici).
- Che conseguenze avrà il **mancato rispetto del termine** dei 90 gg.? Non potendo più essere riconosciuti definitivamente dal Coni per quella stagione sportiva si perde anche il riconoscimento provvisorio? Se sì, come pare, con efficacia ex tunc o ex nunc.

Rapporti endofederali ed affiliazione a più enti.

L'assoggettamento ad imposizione prescinde dall'esistenza o meno della finalità lucrativa.

- ❖ Art. 73 lett. a) → Società di capitali dilettantistiche o professionistiche, cooperative sportive dilettantistiche
- ❖ Art. 73 lett. c) → Associazioni riconosciute e non

Enti non commerciali

Sotto il profilo civilistico non vengono dettati obblighi contabili per gli enti non lucrativi di cui al Libro Primo del Codice Civile.

- a) Gli obblighi contabili sono previsti solo per le imprese (art. 2214), pertanto le società di capitali dilettantistiche e le cooperative sportive dovranno attivare comunque la contabilità;
- b) L'art. 20 del C.C. prevede per le Associazioni l'obbligo di approvazione del bilancio, ma non della tenuta della contabilità;
- c) **l'art. 90 comma 18 prevede l'obbligo della approvazione del rendiconto economico - finanziario**

Circolare ministeriale n. 124/e del 1998

Il rendiconto annuale, (art. 90, comma 18, lett .f) l. 289/2002) **redatto secondo le modalità stabilite dallo stesso ente nello statuto**, deve riassumere le vicende economiche e finanziarie dell'ente in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria dell'associazione. **Deve trattarsi di documento che evidenzia anche l'attività decommercializzata. La documentazione di supporto di tale documento, anche se non fiscale, deve essere conservata** con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, attesa la rilevanza attribuita allo stesso rendiconto annuale imposto da una norma tributaria quale specifico requisito per l'applicazione di un particolare trattamento di favore.

L'OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE

- 1) Nel caso di sola **attività istituzionale** si parla di una contabilità libera ossia fondata su annotazioni riportate nel libro cassa
- 2) Nel caso di **attività commerciale** (obbligo di contabilità separata) oltre alle movimentazioni relative all'attività istituzionale è necessario adottare diversi regimi contabili

LA CONTABILITA' SEPARATA

NOZIONE

- 1) Il Comma 2 dell'art. 144 del TUIR così recita:
“Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere contabilità separata.”

REGOLA GENERALE DI NON COMMERCIALITÀ COMMA 1 ART. 148 TUIR

Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di **quote o contributi associativi** non concorrono a formare il reddito complessivo.

REGOLA GENERALE DI COMMERCIALITÀ

COMMA 2 ART. 148 TUIR

Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di **attività commerciali**, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di **corrispettivi specifici**, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.

ART. 148 COMMA 3 TUIR

*"per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, **sportive dilettantistiche**, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona **non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali**, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici **nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti**, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e **dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali**..."*

CASI PARTICOLARI DI NON COMMERCIALITÀ COMMA 3 ART. 148 TUIR

Profilo soggettivo

- associazioni politiche
- associazioni sindacali
- associazioni di categoria
- associazioni religiose
- associazioni assistenziali
- associazioni culturali
- **associazioni sportive dilettantistiche**
- associazioni di promozione sociale
- associazioni di formazione extra-scolastica della persona

Chi sono le società sportive dilettantistiche

Possono oggi ritenersi associazioni sportive dilettantistiche ai fini dell'applicazione della presente norma gli enti collettivi che siano:

- ✓ costituiti ai sensi di quanto previsto dai commi 17 e 18 dell'art. 90 della legge 289/02
- ✓ regolarmente affiliati ad una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva regolarmente riconosciuto dal Coni
- ✓ iscritti al Registro Coni delle società e associazioni sportive dilettantistiche

Chi sono le società sportive dilettantistiche

A tali requisiti, che debbono tutti sussistere contemporaneamente, si uniscono quelli specifici previsti dalla norma in esame e cioè:

- ✓ Lo statuto redatto per atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata
- ✓ La previsione statutaria delle clausole di cui al comma 8 dell'art. 148 TUIR
- ✓ L'invio del modello EAS (semplificato) fatto salvo per le associazioni che svolgano esclusivamente attività istituzionale

VINCOLI STATUTARI

COMMA 8 ART. 148 TUIR

Agevolazioni dei commi 3-5-6-7 spettano se

- 1) l'atto costitutivo o lo statuto sono redatti nella **forma** dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata
- 2) l'atto costitutivo o lo statuto prevedono **specifiche clausole** dirette a garantire la non **lucratività** dell'associazione e ad evitare fenomeni elusivi

Art. 148 T.U.I.R. ***(Comma 8)***

- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione,
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.....

Prestazioni di servizio agevolate

Gli “utenti dei servizi” agevolati erogati dalle associazioni, possono essere raggruppati in tre categorie:

- 1) Gli iscritti, associati o partecipanti dell’associazione erogatrice del servizio
- 2) Le altre associazioni che svolgono la medesima attività facenti capo ad un’unica organizzazione locale o nazionale e i rispettivi associati o partecipanti
- 3) I tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali

Iscritti, associati o partecipanti

C.M. n. 124/98

"E' appena il caso di precisare che l'attività esterna degli enti associativi, quella cioè resa da tali enti nei confronti dei terzi, continua a restare, di regola, fuori dalla sfera di applicazione dell'art. 111 del Tuir (ora art. 148 n.d.r.)"

C.M. n. 12/09 in materia di modello EAS:

"Si precisa che l'attività esterna degli enti associativi cioè quella resa nei confronti di terzi, non rientra di regola nella sfera di applicazione delle norme agevolative sopra riportate"

R.M. n. 38/E del 17 maggio 2010

"Con riferimento alle attività effettuate dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei frequentatori e/o praticanti che non rivestono la qualifica di soci, si ritiene che la disposizione agevolativa in argomento si applichi a condizione che i destinatari delle attività risultino tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (Coni, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva)"

CASI PARTICOLARI DI NON COMMERCIALITÀ COMMA 3 ART. 148 TUIR

Profilo oggettivo

1) Attività svolte in diretta attuazione scopi istituzionali

- Nei confronti di iscritti, associati o partecipanti
- Anche dietro pagamento di corrispettivi specifici



VALUTAZIONE ATTIVITA' IN CONCRETO ESERCITATA
(Corte Costituzionale, sentenza n. 467/1992)

Condizione oggettiva per godere delle agevolazioni

Pur verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi, rimane il problema della sussistenza dei requisiti oggettivi. In particolare quello della **inerenza agli scopi istituzionali dell'ente**.

Ossia non tutte le prestazioni di servizi a fronte delle quali l'associato o il tesserato versa un corrispettivo specifico possono essere ritenute defiscalizzate ma solo quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

L'Agenzia delle entrate chiarisce, con la sua già citata R.M. n. 38/10 che deve trattarsi di "attività direttamente collegate agli scopi istituzionali dovendosi escludere la possibilità che vengano sottratti all'imposizione i compensi pagati a fronte di prestazioni accessorie o collegate solo in via indiretta o eventuale agli scopi istituzionali" confermando l'orientamento già espresso con la anch'essa citata C.M. 124/98 dove ricordava che l'attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali è quella che costituisce il "naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano ciascun ente associativo".

Volendo, pertanto, esemplificare, la R.M. 38/E 2010 ha escluso che l'utilizzo da parte degli associati (e/o dei tesserati) di una associazione o società sportiva, del **bagno turco** o dell'**idromassaggio**, a fronte del pagamento di un corrispettivo, possa essere ritenuto conforme alle finalità istituzionali in quanto le stesse possono *“essere rese anche separatamente e indipendentemente dall'esercizio di detta attività”*.

In questo filone, la giurisprudenza ha, ad esempio, più volte ritenuto comunque commerciale, da parte di una sportiva, l'esercizio di un **posto di ristoro**, proprio sul presupposto della non inerenza con le finalità istituzionali.

Da qui ne discende l'importanza della corretta identificazione delle finalità associative all'interno dello statuto sociale.

PROFILI TRIBUTARI

Vi è una piena soggettività IVA ed IRES.

Nulla impedisce all'ente di godere del regime agevolato della Legge 398 e di svolgere senza limiti attività commerciale (v. art. 149 del TUIR).

*“Per le associazioni di promozione sociale (...) non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, **sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali** e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3”.*

.... e infatti

Cassazione Civile, Sezione tributaria, Sentenza 12 maggio 2010, n. 11456, Min. Economia Finanze e altri / Circolo Max Sport Club.

*“Costituisce ormai, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale, sia in tema di imposte sui redditi che in materia di imposta sul valore aggiunto, nel sistema vigente anteriormente all'entrata in vigore della L. 23 dicembre 2000, n. 383, art. 4 che ha consentito ai circoli di finanziarsi con attività commerciali consistenti nella cessione di beni e servizi ai soci ed ai terzi, **l'attività di bar con somministrazione di alimenti e bevande verso pagamento di corrispettivi specifici svolta da un circolo sportivo, culturale o ricreativo, anche se effettuata ai propri associati, non rientra in alcun modo tra le finalità istituzionali del circolo stesso, e deve quindi ritenersi, ai fini del trattamento tributario, attività di natura commerciale** (cfr., quanto alle imposte sui redditi, Cass. n. 15191 del 2006, e, quanto all'IVA, Cass. nn. 20073 del 2005, 26469 e 28781 del 2008)”.*

PRESUNZIONI DI COMMERCIALITÀ

COMMA 4 ART. 148 TUIR

Regola del comma 3 non si applica a

- **cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita**
- **somministrazione di pasti**
- erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore
- prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e deposito
- prestazioni di servizi portuali e aeroportuali
- gestione di spacci aziendali e di mense
- **organizzazione di viaggi e soggiorni turistici**
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale
- **pubblicità commerciale**
- telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari

Regole del TUIR e del DPR 633/72

ATTIVITA' NON COMMERCIALE

- ❖ QUOTE ASSOCIATIVE
- ❖ CORRISPETTIVI SERVIZI SOCIALI DAI SOCI
- ❖ CORRISPETTIVI SERVIZI SOCIALI DA TESSERATI, ASSOCIAZIONI STESSA ATTIVITA' E LORO SOCI, FACENTI PARTE DI UNICA ORGANIZZAZIONE LOCALE O NAZIONALE
- ❖ ELARGIZIONI A TITOLO DI LIBERALITA' EROGATI DA ENTI PUBBLICI
- ❖ ELARGIZIONI A TITOLO DI LIBERALITA' EROGATE DA PRIVATI
- ❖ VENDITA GIORNALINO SOCIALE CEDUTO PREVALENTEMENTE AGLI ASSOCIATI

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE:

- ❖ *SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE*
- ❖ *ORGANIZZAZIONI DI VIAGGI E SOGGIORNI A SOCI, NONCHE' A TESSERATI AD UNICA ORGANIZZAZIONI LOCALE O NAZIONALE E SOCI DI ASSOCIAZIONI FACENTI DELLA MEDESIMA ORGANIZZAZIONE LOCALE O NAZIONALE (PURCHE' COMPLEMENTARI A SCOPO ISTITUZIONALE)*

ATTIVITA' COMMERCIALE

- ❖ PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIALI A NON SOCI
- ❖ PUBBLICITA' (PUBBLICITA' TRADIZIONALE, SPONSORIZZAZIONE)
- ❖ CESSIONE DIRITTI DI RIPRESA TELEVISIVA
- ❖ ORGANIZZAZIONI DI MANIFESTAZIONI SPETTACOLISTICHE CON INGRESSI DI PUBBLICO A PAGAMENTO
- ❖ ORGANIZZAZIONI DI FESTE STAND GASTRONOMICI
- ❖ SOMMINISTRAZIONE DI PASTI (CENE SOCIALI) E SPACCIO
- ❖ *SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE*
- ❖ *ORGANIZZAZIONI DI VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI*
- ❖ VENDITA PRODOTTI
- ❖ CESSIONE DI DIRITTI IN ESCLUSIVA SULLE PRESTAZIONI SPORTIVE

NON IMPONIBILE

- ❖ OCCASIONALI RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI
- ❖ CONTRIBUTI PUBBLICI PER ATTIVITA' CONVENZIONATE (SOLO IMPOSTE SUI REDDITI)

ATTIVITA' NON IMPONIBILI

**Non concorrono a formare
il reddito complessivo**

**le raccolte
occasional
di fondi**

**i
contributi
pubblici**

Contributi pubblici art 143

Sono esclusi dalla tassazione i contributi che siano:

- ⇒ corrisposti da un'amministrazione pubblica
- ⇒ erogati a fronte di convenzione oppure in regime di accreditamento
- ⇒ relativi ad attività aventi finalità sociali
- ⇒ riferiti ad attività esercitate in conformità ai fini istituzionali dell'ente

Raccolte occasionali art.143

Sono esclusi dalla tassazione i fondi pervenuti a seguito di:

- ⇒ raccolte pubbliche
- ⇒ effettuate occasionalmente
- ⇒ anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori
- ⇒ in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni

Queste somme sono inoltre (cf D.Lgs. 460/1997, art. 2, c. 2):

- ⇒ escluse da IVA
- ⇒ esenti da ogni altro tributo

CONTROLLI SUI CIRCOLI PRIVATI articolo 30 DL 185/08

COMMA 1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla

normativa tributaria e, **ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo**, che trasmettano per via telematica all'Agenzia delle entrate, **al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali**

mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

CONTROLLI SUI CIRCOLI PRIVATI **articolo 30 DL 185/08**

COMMA 3 bis

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle associazioni pro loco che optano per l'applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, **e agli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano che non svolgono attività commerciale.**

I REGIMI CONTABILI

- 1) REGIME DI CONTABILITA' ORDINARIA
- 2) REGIME DI CONTABILITA' SEMPLIFICATA
- 3) REGIME FORFETARIO EX LEGGE N. 398/91**
- 4) REGIME FORFETARIO EX ART. 145 TUIR

REGIME LEGGE 398/1991

Forfetizzazione ai fini redditi

- reddito fiscale è pari al 3% dei proventi commerciali (criterio cassa)
- limite di € 250.000,00
- opzione (raccomandate siae – entrate)

Forfetizzazione ai fini IVA

- 50% per proventi commerciali (anche le prestazioni pubblicitarie)
- 10% per le sponsorizzazioni
- 33% (1/3) per operazioni di cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione radiofonica

REGIME LEGGE 398/1991

Adempimenti contabili

- annotazione dei proventi commerciali su modello di cui al dm 11.2.1997
- annotazione separata nel modello
 - proventi non imponibili art. 25 c.1 l.133/99
 - plusvalenze patrimoniali
 - operazioni intra-ue (art. 47 dl 331/93)
- annotazione dei proventi commerciali con unica registrazione entro il giorno 15 del mese successivo

REGIME LEGGE 398/1991 **Adempimenti contabili**

- versamento trimestrale dell'Iva entro giorno 16 del 2° mese successivo al trimestre di riferimento con **MODELLO F24 TELEMATICO**
- possibilità di compensazione orizzontale nel MOD.F24
- obbligo di conservazione e numerazione progressiva delle fatture di acquisto
- esonero dalla certificazione dei corrispettivi (art. 2 dpr 696/96)
- obbligo di fatturazione per alcuni proventi (pubblicità, sponsorizzazione, ecc.)

REGIME LEGGE 398/1991

Esoneri e obblighi dichiarativi

- esonero dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili
- esonero dall'obbligo di presentazione dichiarazione Iva e comunicazione annuale dati Iva
- esonero dall'obbligo di compilazione modello studi di settore
- obbligo compilazione modello unico enti non commerciali (ENC)
- obbligo compilazione dichiarazione Irap (QUADRO IQ)

"I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente **articolo e i versamenti da questi effettuati** sono eseguiti, se di importo superiore a euro 516,47, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398'

Il Comma 2 dell'Art. 37 Legge 242/2000

Per le associazioni sportive dilettantistiche in regime di legge n. 398/91, non concorrono a formare il reddito imponibile i proventi commerciali conseguiti per un **numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno** e per un importo non superiore al limite annuo stabilito con decreto ministeriale (attualmente pari a **€ 51.645,69**; cfr: D.M. 10 novembre 1999):

- **Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398**, e successive modificazioni, **e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche** si applicano **anche alle società sportive dilettantistiche** costituite in società di capitali senza fine di lucro.

Applicabilità dell'art. 148 TUIR alle SSD

"
.....

Per beneficiare di detta norma agevolativa le società sportive dilettantistiche, al pari delle associazioni sportive dilettantistiche, devono integrare le clausole statutarie...con quelle previste dal comma 4 quinquies dello stesso articolo 111

.....”(ora art. 148 comma VI)

Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica

(Comma 4)

ESONERO RITENUTA SU CONTRIBUTI

Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la **ritenuta del 4 per cento** a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'art. 28, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica

(Comma 5)

IMPOSTA DI REGISTRO IN MISURA FISSA

Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuta dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa

Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica (Comma 6)

ESENTI IMPOSTA BOLLO ATTI CONI, FSN, DSA, EPS
Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI"

Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica (Comma 8)

SPONSORIZZAZIONI E SPESE DI PUBBLICITA'

Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società e associazioni sportive dilettantistichecostituisce per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a € **200.000**, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica (Comma 9)

EROGAZIONI LIBERALI

Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente:*
- "i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a **1.500 euro**, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"*
- b) all'articolo 65, comma 2, lettera c-octies) è abrogata*

Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica (Comma 10)

IRAP

All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi" sono soppresse

Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica (Comma 11)

PERDITA DI QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE

All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni sportive dilettantistiche".

Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica (Comma 11-bis)

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI E PUBBLICITA'

Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato

Art. 1 Comma 128 – Finanziaria 2006

La disposizione di cui al comma 11 bis dell'articolo 90 della legge 27/12/2002, n. 289 si interpreta nel senso che la pubblicità in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 90, rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con **capienza inferiore ai tremila posti**, è esente dall'imposta di pubblicità...

Chiarimenti sull'imposta di pubblicità

Importante ulteriore delucidazione sul punto arriva dalla nota del giorno 3 aprile 2007 prot. 1576/06 dell'ufficio federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In risposta ad un quesito formulato vengono forniti due indicazioni di grande rilievo. Infatti, individuando la ratio della norma nel proposito di agevolare ogni forma di pubblicità, in qualunque modo realizzata, dai soggetti che utilizzano impianti di modeste dimensioni per lo svolgimento di manifestazioni sportive dilettantistiche, viene previsto espressamente che: "l'esenzione in parola deve essere accordata anche nell'ipotesi in cui vengono esposti messaggi pubblicitari che non riguardano specificatamente le società sportive utilizzatrici degli impianti sportivi ma soggetti terzi".

Chiarimenti sull'imposta di pubblicità

Inoltre l'amministrazione finanziaria ha ritenuto: *"riguardo, poi, alla visibilità che tali messaggi possono avere anche all'esterno degli impianti sportivi in cui vengono esposti, va precisato che, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, è sufficiente che i messaggi pubblicitari siano esposti sulle strutture interne dell'impianto sportivo, essendo ininfluyente la loro eventuale visibilità anche all'esterno dell'impianto stesso"*.

Detrazione per la pratica di attività sportiva da parte di minorenni

- Detrazione del **19%** dall'Irpef per le spese, per un importo non superiore a **€210**, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età **compresa tra 5 e 18 anni**, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica
- Risparmio fiscale pari al massimo a €40 all'anno (19% di 210) per minore
- Bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento indicante: a) i dati del soggetto che eroga il servizio sportivo; b) la causale del pagamento; c) il tipo dell'attività sportiva svolta; d) l'importo pagato; e) dati anagrafici del praticante l'attività sportiva; f) codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

AGEVOLAZIONI FISCALI PER A.S.D.

- **defiscalizzazione dei corrispettivi specifici versati da soci o tesserati** a fronte di servizi resi (ad es. quota di iscrizione ad un corso)
- **legge 398/91** (semplificazioni contabili e determinazione forfetaria delle imposte sui redditi e dell'Iva da versare)
- **presunzione di spesa pubblicitaria dei corrispettivi per sponsorizzazione fino a € 200.000**
- **esclusione da imposta sulla pubblicità** della cartellonistica collocata all'interno di impianti con capienza non superiore a **3.000 posti**
- detrazione del 19% dall'Irpef per le spese, per un importo non superiore a **€210**, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa **tra 5 e 18 anni**, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla **pratica sportiva dilettantistica**

AGEVOLAZIONI FISCALI PER A.S.D.

- **esclusione dall'applicazione della norma sulla perdita della natura di ente non commerciale,**
- **esclusione dall'applicazione della tassa sulle concessioni governative**
- **applicazione dell'imposta di registro a tassa fissa**
- **detrazione del 22% dall'imposta per erogazioni liberali erogati fino ad un massimo di € 1.500. annui**
- **riduzione dell'accisa gas metano**
- **agevolazioni fiscali, previdenziali e assicurative nei confronti dei compensi** corrisposti sia ai soggetti che svolgono esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche sia ai collaboratori di ASD con funzioni amministrativo-gestionali

LA RETRIBUZIONE DELLE VARIE FIGURE OPERANTI IN FAVORE DI ASD/SSD: ASPETTI LAVORISTICI, PREVIDENZIALI E FISCALI

Prestazioni a titolo gratuito

- 1) Motivazione (gratia vel benevolentia causae) da acquisire
- 2) Nessun obbligo fiscale
- 3) Nessun obbligo previdenziale
- 4) Copertura assicurativa come tesserati (Art. 51 L. 289/02) morte + invalidità permanente
- 5) E' possibile riconoscere il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute

Situazione fino al 2000

Fino al 2000 la disciplina dei compensi erogati agli sportivi dilettanti (prima L. 80/86 e poi art. 25, L.133/99) prevedeva che **per la parte eccedente la fascia esente** (inizialmente £60.000 per ogni partecipazione a manifestazione sportiva, poi elevata a £90.000 - £6 milioni annui e poi, con L.133/99 forfettizzata a £10 milioni), i compensi venissero inquadrati tra i proventi da **collaborazione coordinata e continuativa**.

La disciplina dei compensi agevolati agli sportivi dilettanti dal 2000

SVILUPPO NORMATIVO

Legge n. 133/1999
(art. 25)

Regolamento
attuativo
dell'art. 25

Legge n. 342/2000

prima definizione di
"compenso" agli
sportivi dilettanti

piena attuazione alla
L. 133/99

modifica la disciplina
introdotta con L.
133/99

Effetto 01/01/2001

Colloca la disciplina dei compensi tra i *"redditi diversi"* nel TUIR
(art. 67 definizione ed art. 69 trattamento fiscale)

Art. 67 1° comma lett. m) TUIR

Sono redditi diversi se non costituiscono redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

...

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, ... dagli Enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto.

Risoluzione Ag. Entrate n. 34 del 26/03/2001

- ✓ L'Agenzia delimita la disciplina dell' "***esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche***" a coloro che partecipano **direttamente** alla realizzazione di **manifestazioni** sportive con carattere dilettantistico e a coloro che "*operano sui campi di gioco*" (es. *atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, cronometristi, commissari speciali che devono giudicarne l'operato, ecc..*).

Nelle parole "***esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche***" contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono **ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.**

Art. 69 2° Comma TUIR

*Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 **non concorrono a formare il reddito** per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a € **7.500**. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale*

La disciplina dei compensi agevolati agli "sportivi dilettanti"

La tassazione ai fini IRPEF

Art. 25 L. 133/99

| Compenso annuo Totale percepito | Aliquota Irpef (primo scaglione Irpef art. 11 TUIR) | Add. Regionale compartecipazione Risol. 106/2012 |
|--|--|--|
| Fino ad € 7.500 | Esente | Esente |
| Da € 7.500 Ad € 28.158,28 | 23% a titolo d'imposta | <i>Quella Regionale e comunale applicabile nel comune di residenza del percipiente</i> |
| Oltre € 28.158,28 | 23% a titolo d'acconto | <i>Quella Regionale e comunale applicabile nel comune di residenza del percipiente</i> |

Art. 90 Legge 289/2002, comma 3:

a) all'articolo 81 (ora 67), comma 1 lettera m) del TUIR è aggiunto il seguente periodo:

"Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche."

Chiarimenti sulle somme erogate per collaborazioni amministrativo-gestionali

1. Svolte in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa
 - Assenza del vincolo di subordinazione
 - Continuità nel tempo
 - Inserimento nell'organizzazione economica del committente
 - Coordinamento con il committente
2. Di natura non professionale
 - La prestazione non rientra nell'oggetto dell'arte o professione del percettore
3. Rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche

Chiarimenti sulle somme erogate per collaborazioni amministrativo-gestionali

*"Il carattere amministrativo-gestionale delle collaborazioni limita la previsione dell'art. 81, comma 1, lett. m), alla collaborazione nell'attività amministrativa e di gestione dell'ente. Rientrano, pertanto, nei rapporti di natura non professionale, i **compiti tipici di segreteria** di un'associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti".*

**Art. 35, comma 6 decreto c.d. *milleproroghe*
(L. 14/2009)**

"Alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dall'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni"

"I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia"

Gli sportivi dilettanti non hanno queste tutele, quindi, non sono lavoratori ...

D.M. 15 Marzo 2005 (G.U. 7.4.2005 n. 80)

Mentre prima si parlava solo di "***addetti agli impianti sportivi***", ora tra le categorie di lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'ENPALS ritroviamo: ...

20) impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;

22) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive...

23) atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche (Fondo sportivi professionisti)

✓ Il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 23 dicembre 2011, n. 214 ("Decreto Salva Italia") ha previsto all'art. 21, comma 1, **la soppressione dell'Enpals a decorrere dal 1 gennaio 2012 e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS.**

✓ Nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie che avrebbero dovuto essere emanati entro 60 giorni dal 31 marzo 2012, data prevista per l'approvazione del bilancio di chiusura dell'Ente, **la struttura organizzativa dell'Enpals continuerà ad espletare le attività connesse con i compiti istituzionali.**

"INPS Gestione ex ENPALS"

- *"...per quanto concerne gli istruttori e gli addetti agli impianti e ai circoli sportivi, alla luce delle innovazioni introdotte dal DM 15 marzo 2005, l'obbligatorietà dell'iscrizione sussiste **a prescindere dalla natura giuridica subordinata o autonoma del rapporto di lavoro**".*

Aliquote contributive lavoratori dello spettacolo (e dello Sport)

| | Datore di lavoro | Lavoratore | Totale |
|--|-------------------------|-------------------|---------------|
| Lavoratori iscritti all' ENPALS successivamente al 31.12.95 e privi di precedente anzianità contributiva in altre gestioni pensionistiche obbligatorie | 23,81 | 9,19 | 33,00 |
| Quota da versare all' INPS per prestazioni assicurative ed assistenziali (subordinati) | | | 5,17 |

Schema di sintesi

| Tipologia di rapporto | Trattamento fiscale e previdenziale |
|---|---|
| Esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (c.d. prestazione sportiva dilettantistica) ex art. 67, comma 1, lett. m), primo capoverso Tuir | Trattamento fiscale ex art. 69 Tuir (non imponibilità sino ad € 7.500 etc.) e non debenza di contribuzione previdenziale |
| Collaborazione coordinata e continuativa a carattere amministrativo-gestionale ex art. 90, comma 3 L. n 289/2002 e art. 67, comma 1, lett. m), secondo capoverso Tuir | Trattamento fiscale ex art. 69 Tuir (non imponibilità sino ad € 7.500 etc.) e non debenza di contribuzione previdenziale |
| Collaborazione coordinata e continuativa comunque resa ed utilizzata a fini istituzionali ex art. 61, comma 3, D.lgs. n. 276/2003 | Trattamento fiscale secondo le regole di tassazione dei lavoratori "parasubordinati" ed assoggettamento a contribuzione previdenziale |
| Rapporto di lavoro subordinato o nell'esercizio di arti o professioni | Ordinarie regole di tassazione ed assoggettamento a contribuzione previdenziale |

Art. 1 comma 1180 Finanziaria 2007:

"...in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, ...i datori di lavoro privati ... sono tenuti a darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro..."

Obbligo di Comunicazione al Centro per l'Impiego

- ✓ Con **lettera circolare n. 4746 del 14 febbraio 2007**, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha affermato che devono ritenersi **incluse** nell'obbligo di comunicazione sopra richiamato la *"prestazione sportiva, di cui all'art. 3 della L. n. 89/1981, se svolta in forma di collaborazione coordinata e continuativa e le collaborazioni individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289"*.
- ✓ Con **Interpello 22/2010** il Ministero chiarisce che *"le associazioni e società sportive dilettantistiche che stipulano contratti di collaborazione di cui all'art. 90 della L. n. 289/2002 sono comunque tenute all'obbligo di comunicazione preventiva al competente Centro per l'impiego"*.

Libro Unico del Lavoro

- ✓ Dall'entrata in vigore del D.M. 9 luglio 2008, il Libro Unico del Lavoro (LUL), introdotto in primis dal D.L. n.112/08 convertito in L. n.133/08, ha assunto la veste di documento principe in materia di lavoro.
- ✓ Il LUL riporta: i **referimenti orari** dell'attività svolta dai prestatori, i dati relativi all'**inquadramento** ed all'**anzianità aziendale**, tutti i **referimenti retributivi** relativi al periodo di paga considerato.
- ✓ Il LUL ha di fatto assorbito i precedenti libri paga, matricola e presenze (nonché la comunicazione preventiva di assunzione).

23. I lavoratori autonomi dello sport e dello spettacolo in possesso di partita Iva soggetti a contribuzione Enpals devono essere iscritti nel Libro Unico del Lavoro?

No. Sono esclusi dalla iscrizione nel Libro Unico del Lavoro tutti i titolari di posizione autonoma di tipo imprenditoriale o professionale.

24. I collaboratori di associazioni sportive dilettantistiche con compenso annuo fino a € 7.500 vanno iscritti sul Libro Unico del Lavoro?

No. Si deve distinguere a tal fine tra una collaborazione coordinata e continuativa, che dovrà essere sempre iscritta sul Libro Unico del Lavoro, e l'esecuzione di mansioni o servizi di carattere istituzionale che caratterizza i soci delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nelle rispettive federazioni, non soggetta ad obblighi di registrazione.

25. I lavoratori occasionali del settore sportivo e dello spettacolo vanno iscritti nel Libro Unico?

No. Nessun lavoratore occasionale, genuinamente tale, deve essere iscritto nel Libro Unico del Lavoro.

LE VERIFICHE FISCALI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

I CONTROLLI SUGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

A partire dal 2009, in seguito all'introduzione dell'obbligo di presentazione del Modello EAS (art. 30 D.L. n. 185/08), sia l'Agenzia delle Entrate che la Guardia di finanza hanno disposto una serie di controlli sulle realtà del terzo settore volti ad intercettare le ipotesi di abuso della disciplina fiscale agevolativa prevista in favore di tali enti.

Per la prima volta l'Amministrazione finanziaria ha previsto una quota di verifiche e accertamenti a carico degli enti non commerciali, dedicando specifica attenzione alle realtà associative sportive giudicate ad alto rischio evasione.

(Agenzia delle Entrate circ. 20 del 2010, circ. 21 del 2011, circ. 18 del 2012, circ. 25 del 2013; Guardia di Finanza circ. 1/2008)

VERIFICHE C/O ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Verifica preliminare

```
graph TD; A[Verifica preliminare] --> B[Corretto utilizzo strumento associativo]; A --> C[Accertamento di attività commerciale dissimulata];
```

Corretto utilizzo
strumento associativo

Accertamento di attività
commerciale dissimulata

COSA CONTROLLA IL FISCO? VERIFICA FORMALE

- Dotata di statuto registrato all'Agenzia delle Entrate;
- Statuto redatto nel rispetto dei requisiti di cui all'art.90 della Legge 289/2002;
- Statuto è redatto nel rispetto dei requisiti di cui all'art.148, comma 8, del TUIR;
- Iscrizione nel Registro CONI;
- Invio del Modello EAS;

COSA CONTROLLA IL FISCO? VERIFICHE SOSTANZIALI

- Fattiva promozione di attività sportive dilettantistiche
- L'organizzazione effettivamente qualificabile come "associazione" e non in realtà una ditta individuale/azienda familiare/società
- Concreto rispetto dell'assenza di scopo di lucro (diretto ed indiretto)
- Corretta tenuta della contabilità
- Se in regime ex L. 398/1991 verifica dell'effettivo rispetto nelle movimentazioni di contanti del limite di € 516,46 sopra il quale ogni prelievo o versamento deve essere operato tramite conti correnti bancari o postali intestati all'associazione o secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli

ALCUNI RILIEVI NELL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

Non e' una associazione perché

- a) Le assemblee dei soci non vengono correttamente convocate (*le modalità di convocazione non sono idonee; il consiglio direttivo effettua la convocazione secondo modalità diverse rispetto a quelle indicate in statuto; non viene conservata la convocazione e quindi di questa non c'è traccia*);
- b) le delibere delle assemblee convocate sono nulle per mancanza del numero legale;
- c) l'adunanza in seconda convocazione risulta fittizia ed esclusivamente strumentale al raggiungimento di un numero di soci inferiore al fine di raggiungere il quorum richiesto per la sua validità;

....NON È UNA ASSOCIAZIONE PERCHÉ

- d) I verbali dell'assemblea non sono sottoscritti/i verbali dell'assemblea sono sottoscritti solo dal presidente e dal segretario e manca un registro presenze che possa provare l'effettiva partecipazione dei soci;
- e) non sono stati rispettati i vincoli statutari previsti per l'ammissione dei soci;
- f) i fruitori non sono soci in quanto non c'è delibera di ammissione/ il libro soci non viene tenuto in modo tale da rendere identificabili i soci e conseguentemente non si hanno gli elementi per verificare che i fruitori delle prestazioni siano veramente soci;
- g) l'adesione è contestuale alla fruizione di un servizio;

....NON È UNA ASSOCIAZIONE PERCHÉ

- h) il vincolo associativo risulta temporaneo: i soci versano corrispettivi per partecipare a corsi di durata infra annuale, terminato il corso non possono partecipare alla vita associativa a meno che non si iscrivano ad altra attività dietro pagamento di altro corrispettivo;
- i) le cariche elettive vengono ricoperte sempre dalle stesse persone e non risulta dai verbali la relativa nomina a scadenza – statutaria – del mandato;
- l) non viene garantita trasparenza gestionale perché il rendiconto finanziario risulta “illeggibile”;
- m) gli utenti sono esclusivamente minorenni ai quali non viene riconosciuto il diritto di voto mentre i maggiorenni - componenti il Consiglio Direttivo ed istruttori sportivi - hanno tutti un interesse economico (diretto o indiretto) nell’associazione;

....NON È UNA ASSOCIAZIONE PERCHÉ

- n) la gestione delle attività è improntata su criteri di natura prettamente commerciale quali:
- utilizzo di strumenti pubblicitari senza specificare che trattasi di attività realizzata da associazione e rivolta esclusivamente ai soci;
 - previsione di sconti;
 - stipula di accordi con società finanziarie per il pagamento di corsi da parte dei soci;
 - Convenzioni con soggetti esterni

Distinzione

Gestione di tipo non commerciale

Publicità

Luogo di esercizio

Tecniche di vendita

Studio della concorrenza

Tariffe differenziate

Offerte promozionali

sconti

convenzioni

orari

Gestione marcatamente commerciale

...NON È UNA ASSOCIAZIONE PERCHÉ ...

- o) Lo statuto non è a norma dell'art.90 della Legge 289/2002;
- p) manca l'iscrizione nel Registro CONI;
- q) l'attività promossa non è in realtà riconducibile alle attività sportive (utilizzo elusivo dell'associazione sportiva dilettantistica)

I CONTROLLI SUGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

I POTENSI DI MANCATA ISCRIZIONE AL REGISTRO CONI

Fino al 2010 nessun problema se l'associazione era affiliata

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini dei controlli sulla corretta fruizione delle agevolazioni fiscali, anche con effetto retroattivo, farà riferimento ai nuovi elenchi trasmessi dal CONI, contenenti le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte, intendendo tali i soggetti in possesso del riconoscimento provvisorio effettuato dalle Federazioni, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva mediante l'affiliazione.

Agenzia delle Entrate nota prot.114517 del 26/07/2011

....NON È UN ENTE NON COMMERCIALE PERCHÉ

- a) l'attività è preordinata a distribuire gli utili sotto forma di compensi per collaborazioni/indennità di carica/canoni di locazione etc.;
- b) l'attività istituzionale in realtà è meramente strumentale a reperire fondi per lo svolgimento dell'attività commerciale

Le attività svolte in realtà non sono agevolate in quanto ...

- a) Non riconducibili alle finalità istituzionali del sodalizio;
- b) Rivolte a persone che in realtà non erano soci

Gli enti di tipo associativo non godono di uno status di "extrafiscalità", che li esenta, per definizione, da ogni prelievo fiscale, potendo anche le associazioni senza fini di lucro - come si evince dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 111, comma 2 (nel testo applicabile nella specie ratione temporis) - svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale. Il disposto del cit. D.P.R. n. 917, art. 111, comma 1 - in forza del quale le attività svolte dagli enti associativi a favore degli associati non sono considerate commerciali e le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo - costituisce, d'altro canto, una deroga alla disciplina generale, fissata dal D.P.R. n. 917, artt. 86 e 87, secondo la quale l'IRPEG si applica a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche: con la conseguenza che l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'esenzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 cod. civ.

... Non è affatto sufficiente, pertanto, al fine della fruizione del trattamento tributario di favore in esame né la mera appartenenza dell'ente alla categoria delle associazioni in questione né la conformità dello statuto alle norme stabilite per il riconoscimento della relativa qualifica ... in altri termini gli enti associativi non godono di uno status di extrafiscalità che li esenta per definizione da ogni prelievo fiscale occorrendo sempre tenere conto della natura delle attività svolte in concreto

INTERVISTA A FREQUENTATORI DI IMPIANTI GESTITI DA ASD

- 1) Da quanto tempo è iscritto all'ASD?
- 2) È mai stato convocato ad un'assemblea dei soci? Se sì, attraverso quali modalità?
- 3) Ha mai partecipato alle adunanze assembleari dei soci? Se sì, a quante e a quando risale la sua ultima partecipazione?
- 4) È mai stato coinvolto o quantomeno informato delle scelte gestionali e amministrative prese dal consiglio direttivo e/o dall'assemblea dei soci?
- 5) È informato del contenuto del rendiconto economico annuale dell'Associazione? Se sì in quale modo ne è venuto a conoscenza?
- 6) Conosce la composizione del consiglio direttivo dell'Associazione? Se sì, indichi i nominativi dei membri del consiglio.

INTERVISTA A FREQUENTATORI DI IMPIANTI GESTITI DA ASD

- 7) Ha mai partecipato alla "vita sociale" dell'Associazione, ovvero allo svolgimento di attività ludiche, competizioni o altre iniziative - non rientranti nella semplice frequenza degli impianti sportivi – proposte dalla ASD (non dal singolo istruttore o da altro frequentatore)? Se sì, a quali iniziative/attività ha partecipato?
- 8) Si definisce "*socio*" oppure "*semplice cliente*" dell'Associazione?
- 9) Il prezzo che paga per la frequentazione degli impianti sportivi le da diritto a partecipare a qualsiasi attività, oppure solo ad alcune? Il pagamento avviene normalmente in contanti?
- 10) L'associazione pratica delle riduzioni sul prezzo mensile in caso di iscrizione per un periodo superiore al mese (trimestre o quadrimestre o semestre o anno) o altro tipo di promozioni? Sono previste riduzioni sul prezzo in caso di iscrizione di ulteriori componenti della stessa famiglia?
- 11) Secondo la sua esperienza, i prezzi corrisposti per i servizi ricevuti sono inferiori a quelli mediamente praticati da altri impianti sportivi di questa zona?

ACCERTAMENTO - OSSERVAZIONI

- Assenza attività agonistica
- Mancate indicazioni della finalità dilettantistica nella denominazione sociale
- Temporaneità del rapporto associativo
- Perdita del diritto ad utilizzare la L. 398/91
- Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa
- Obbligo di tenuta dei libri sociali e sulla mancanza del vincolo associativo
- Mancata presentazione modello 770

- **ASD che gestisce una palestra o una piscina:**
 - Adozione di strategie di prezzo/offerta tipica di un ente commerciale;
 - Ingresso libero a terzi-provento commerciale
 - Strategie commerciali di promozione (volantini, spot, inserzioni)
 - Quota solo "formale", con acquisizione della qualifica di associato ma senza partecipazione alla vita associativa.

- **Contiguità tra ASD e Società profit:**
 - La prima consegue le entrate
 - La seconda deduce i costi (leasing, utenze, etc.)
 - Identità del legale rappresentante
 - Interposizione ex art. 37 comma 3 D.P.R. n. 600/1973 o disconoscimento costi

INTERPOSIZIONE FITTIZIA DI PERSONA GIURIDICA IN AMBITO SPORTIVO

Finalità Elusive

Lo schema elusivo nella prassi più frequente in tema di a.s.d. e s.s.d è il seguente:

- ✓ società commerciale (s.r.l.) che dispone a vario titolo (convenzione, locazione, leasing, proprietà) dell'impianto sportivo (locali, strumenti ...);
- ✓ questo complesso di beni ("muri", macchine, impianti, avviamento) è a tutti gli effetti un'azienda;
- ✓ tale azienda è affittata al soggetto *non profit*, che la utilizza sfruttando lo schema dell'art. 148 TUIR e 4 D.P.R. I.V.A.;
- ✓ il pagamento del canone di affitto al soggetto *profit* è modulato in modo tale da convertire il lucro oggettivo dell'ente non commerciale – lecito e legittimo in sé e per sé - in lucro soggettivo dell'ente commerciale (che sarà poi diviso fra i soci di quest'ultimo che spesso sono le stesse persone fisiche che compongono il soggetto *non profit* – in situazione più evolute, l'ente *non profit* è persino socio dell'ente *profit* e quindi partecipa direttamente alla spartizione dell'utile).

RISULTATO DELLA VERIFICA

- Attività associativa è schermo per nascondere reale attività commerciale
- Illecito utilizzo agevolazioni fiscali e contributive




DISCONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI E.N.C.

CONSEGUENZE FISCALI:

- Ricostruzione dei componenti di reddito e del volume d'affari
- Ricostruzione dei componenti negativi di reddito
- Determinazione degli imponibili fiscali (IRES IRAP IVA)
- Indetraibilità dell'Iva sugli acquisti

QUALIFICAZIONE MAGGIORI IMPONIBILI

Se bilancio è affidabile



Utilizzo dati del bilancio

Se bilancio NON è affidabile



Accertamento induttivo

RESPONSABILITÀ

Associazioni Non Riconosciute



Delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, rispondono il fondo comune e, personalmente e solidalmente tra loro, le persone che hanno agito in nome e per conto.

Associazioni Riconosciute Società di capitali



Autonomia patrimoniale perfetta.
Il patrimonio è separato dal patrimonio personale dei singoli associati o soci
Gli amministratori rispondono solo se agiscono oltre il mandato ricevuto

RESPONSABILITÀ

È onere dell'Agenzia delle Entrate, qualora intenda agire nei confronti delle persone fisiche, in qualità di coobbligati in solido con l'associazione, al fine di soddisfare i debiti tributari accertati in capo all'ente, dare **prova concreta** di chi sia colui o coloro che hanno **svolto attività gestorie in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo da sola sufficiente la prova in ordine alla** carica rivestita e tale principio è ormai pacificamente applicabile anche ai debiti tributari

(v. Cass. 16344/08, 19486/09).

Gr@zie per l'attenzione

CONTATTI

sito web:

www.martinellirogolino.it

 051/38.46.57  051/38.41.12

e-mail:

musuraca@martinellirogolino.it